

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE LOMBARDIA

MILANO - GIOVEDÌ, 27 GENNAIO 2000

3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL N. 4

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 22 DICEMBRE 1999 - N. 6/47317	[5.2.1]
Legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia». Approvazione delle direttive sperimentali per l'esercizio della delega di funzioni amministrative attribuite alle province e ai comuni in materia di navigazione e demanio delle acque interne.	3

[BUR2000031]

[5.2.1]

D.G.R. 22 DICEMBRE 1999 - N. 6/47317

Legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia». Approvazione delle direttive sperimentali per l'esercizio della delega di funzioni amministrative attribuite alle province e ai comuni in materia di navigazione e demanio delle acque interne.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 4, 6, 11, 29 e 31 della legge regionale 29 ottobre 1998 n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia»;

Premesso che l'aspetto fondamentale della l.r. n. 22/98 è il conferimento agli enti locali di tutte le funzioni in materia di trasporto pubblico locale che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale;

Rilevato che i citati articoli 6, 11 e 31 della l.r. n. 22/98 prevedono, in particolare, la delega ai comuni delle funzioni concernenti :

1. il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree lacuali demaniali regionali, nonché l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi;

2. il rilascio delle concessioni per l'utilizzo, ai fini turistico ricreativi delle aree demaniali lacuali statali di cui all'art. 59 del d.P.R. 616/77 sulla base di apposita convenzione da stipularsi con le competenti amministrazioni statali per i laghi Maggiore, Como, Garda e Iseo;

3. il rilascio delle autorizzazioni, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, per le manifestazioni nautiche di interesse comunale e gli spettacoli pirotecnici ed altri analoghi;

Atteso, inoltre, che i citati articoli 4, 29, 31 della l.r. n. 22/98 prevedono, in particolare, il conferimento tramite delega alle province delle funzioni amministrative relative a:

1. rilascio di autorizzazioni per manifestazioni nautiche;

2. iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti sia di servizio pubblico, sia di uso privato, nonché la vigilanza sulle costruzioni delle nuove navi;

3. rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi certificati di navigabilità o di idoneità a svolgere tutte le attività correlate;

4. rilascio di autorizzazioni per i servizi in conto terzi per il trasporto, il rimorchio e il traino di merci;

5. attività delle scuole nautiche;

Richiamata la deliberazione n. 44863 del 5 agosto 1999 avente ad oggetto «Legge regionale 29 ottobre 1998 n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia»». Approvazione dello schema di accordo di programma tra la regione Lombardia e i comuni rivieraschi dei laghi lombardi per il conferimento di funzioni amministrative in materia di navigazione e demanio acque interne;

Richiamata, altresì, la deliberazione n. 44862 del 5 agosto 1999 avente ad oggetto «Legge regionale 29 ottobre 1998 n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia»». Approvazione dello schema di accordo di programma tra la regione Lombardia e le amministrazioni provinciali per il conferimento di funzioni amministrative in materia di servizi di gran turismo, immatricolazione e noleggio autobus, impianti fissi e a guida vincolata, ruoli dei tassisti e autonoleggiatori, navigazione interna;

Preso atto della sottoscrizione dei succitati accordi di programma da parte dell'assessore regionale ai trasporti e viabilità, delle province interessate e dei comuni rivieraschi dei laghi lombardi in persona dei rispettivi assessori e sindaci o loro delegati;

Visti i dd.PP.RR. n. 5/1972 e n. 616/1977 nonché il d.lgs. n. 112/98;

Visti il codice della navigazione approvato con r.d. 30 marzo 1942 n. 327 e il regolamento della navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949 n. 631;

Visto il r.d.l. 9 maggio 1932 n. 813 «disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore»;

Visti gli artt. 1 e 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, l'art. 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, il d.l. del 23 dicembre 1996, n. 535 convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 647, nonché le circolari ministeriali collegate;

Vista l'ordinanza del presidente della giunta regionale 3 luglio 1997, n. 58600;

Visti il decreto n. 71602 del 26 ottobre 1998 e il decreto n. 71604 del 26 ottobre 1998 del direttore generale trasporti e mobilità;

Dato atto che l'azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova conserva, sino al suo riassetto, le proprie competenze di cui alla l.r. n. 21/80, come modificata e integrata dalla l.r. n. 1/83 relativamente alle funzioni normate dalle presenti direttive. Le funzioni relative alle scuole nautiche sono invece affidate alle province di Cremona e Mantova come concordato, ai sensi dell'art. 4 l.r.n. 22/1998 e del d.lgs. n. 112/1998, nell'accordo di programma approvato con d.g.r. n. 44862/99, sottoscritto il 26 ottobre 1999;

Rilevata la necessità di fornire istruzioni omogenee per l'espletamento da parte dei soggetti competenti delle attività inerenti i pubblici registri nautici nel rispetto del codice della navigazione e del regolamento della navigazione interna;

Ritenuto pertanto, in ottemperanza alle norme succitate, di emanare specifiche direttive, sulla base delle quali le province e i comuni rivieraschi eserciteranno le funzioni loro delegate;

Dato atto che le direttive di cui agli allegati A) e B), parte integrante e sostanziale del presente atto sono emanate in via sperimentale, anche in considerazione degli esiti del primo monitoraggio delle attività delegate da effettuarsi da parte dei comitati di gestione degli accordi di programma di cui sono in corso le designazioni dei rappresentanti da parte degli enti delegati nonché nelle more dell'approvazione del programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne di cui all'art. 11, l.r. n. 22/1998;

Ritenuto opportuno demandare alla direzione trasporti e mobilità l'emissione di circolari esplicative concernenti specifici argomenti nonché la definizione della modulistica connessa (registri nautici, licenze, certificati di navigabilità, ecc.);

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 32, l. 15 maggio 1997, n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare le direttive per l'esercizio mediante delega alle province interessate e ai comuni lacuali rivieraschi delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di navigazione e demanio delle acque interne di cui agli allegati A) e B), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che le direttive di cui agli allegati A) e B), sono emanate in via sperimentale, anche in considerazione delle verifiche che dovranno essere effettuate a seguito del primo monitoraggio delle attività delegate da parte dei comitati di gestione regione/enti locali previsti dagli accordi di programma nonché nelle more dell'approvazione del programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne di cui all'art. 11, l.r. n. 22/1998;

3. di dare atto che le presenti direttive si applicano anche all'Azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova, che continua a svolgere le funzioni ad essa affidate, ai sensi della l.r. n. 21/1980 come modificata e integrata dalla l.r. n. 1/1983, sino al suo riassetto. Le funzioni inerenti le scuole nautiche sono attribuite alle province di Cremona e Mantova, come concordato ai sensi dell'art. 4, l.r. n. 28/1998 e del d.lgs. n. 112/1998, nell'accordo di programma approvato con d.g.r. n. 44862/98 e sottoscritto il 26 ottobre 1999;

4. di demandare al direttore generale della direzione trasporti e mobilità l'emissione di apposite circolari applicative, per l'espletamento delle funzioni oggetto delle direttive di cui agli allegati A) e B), parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di pubblicare la presente deliberazione ed i relativi allegati A) e B) sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Maurizio Sala

ALLEGATO A

**DIRETTIVE IN MATERIA DI DEMANIO
DELLE ACQUE INTERNE**

SOMMARIO

PRINCIPI GENERALI

Definizioni
 Accessibilità del demanio:
 Natura della concessione - Divieto di subconcessione
 Obblighi del concessionario
 Trasferibilità, subentro, decadenza
 Oneri concessori
 Vigilanza
 Norme speciali

CONCESSIONI DEMANIALI

Criteri generali
 Concessioni maggiori
 Domanda di concessione
 Procedura d'esame della domanda
 Verbale di consegna
 Concessioni minori
 Domanda di concessione
 Rilascio della concessione

ZONE PORTUALI E PORTI

Delimitazione di zone portuali
 Norme di sicurezza nei porti
 Costruzione e gestione di porti
 Norme per il rilascio delle concessioni di porti turistici
 Limiti generali
 Limiti quantitativi
 Norme generali regolanti gli ormeggi in aree demaniali
 Domanda di posto d'ormeggio
 Spazi per ormeggio nei porti
 Assegnazione degli ormeggi
 Ormeggio con boe

CONFERENZA DI SERVIZI

Procedura generale
 Convocazione
 Predisposizione delle pratiche
 Pareri, certificazioni e loro efficacia
 Certificazioni o pareri da esaminare in sede di Conferenza di servizi
 Soggetti obbligatori da convocare
 I seguenti servizi regionali ed altri enti sono da convocare obbligatoriamente. Altri enti o altri servizi regionali possono essere convocati sulla base di problematiche specifiche legate a singole pratiche.
 Servizi regionali
 Altri enti

GESTIONI ASSOCIATE

Funzioni minime da gestire in modo associato
 Funzioni gestibili direttamente dai comuni o affidabili alle gestioni associate
 Problematiche finanziarie

PRINCIPI GENERALI**Definizioni**

Demanio acque interne: per demanio delle acque interne si intende il demanio lacuale e fluviale, incluso quello portuale e comprese le aree prospicienti a terra e le relative pertinenze;

Autorità demaniale: ente preposto alla amministrazione del demanio (comune, gestione associata, regione, stato);

Concessioni maggiori: le concessioni maggiori sono riferite a quegli interventi suscettibili di modificare in modo incisivo e stabile l'ambiente (es. nuove opere infrastrutturali; manutenzioni straordinarie o adeguamenti funzionali di opere importanti; aree e spazi superiori a 500 metri quadrati, pontili superiori ai 60 mq e altre opere simili);

Concessioni minori: le concessioni minori sono riferite a quegli interventi ed usi che non incidono permanentemente sull'ambiente e interessano aree o spazi ridotti;

Zona portuale: zona d'acqua con relative pertinenze a terra per strutture portuali o zona che comunque, per le sue carat-

teristiche di uso continuativo, genera un traffico nautico tale da richiedere specifiche norme di sicurezza della navigazione. La zona portuale viene delimitata con provvedimento dell'autorità demaniale.

Porto: si intende una struttura fissa o galleggiante atta ad ospitare in modo stabile almeno 15 unità di navigazione.

Porto turistico: complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a lago allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;

Approdo: per approdo si intende ogni struttura, sita anche solo parzialmente sul demanio, che permetta l'ormeggio contemporaneo di meno di 15 unità di navigazione;

Punto di ormeggio: area demaniale e/o specchio d'acqua dotato di strutture di facile rimozione, destinati all'ormeggio di piccole unità di navigazione;

Unità di navigazione: qualsiasi mezzo atto a navigare (navi, imbarcazioni, galleggianti, nantanti, ecc.).

Accessibilità del demanio:

1. Le superfici di competenza demaniale (demanio necessario) sono stabilite con il criterio idraulico dell'altezza delle piene ordinarie in relazione ai diversi stati d'acqua (magra, piena ordinaria, piena eccezionale), in modo che dove avviano le acque 75 volte su cento, si deve ritenere che sussista l'uso pubblico cui si riferisce l'art. 4 del r.d. 1 dicembre 1895, n. 726. Per la definizione di piena ordinaria va fatto riferimento alla definizione adottata dal servizio idrografico italiano.

2. Le aree demaniali non possono essere computate nei piani regolatori generali dei comuni al fine della dimostrazione del rispetto degli standard di cui alla legge regionale 51/75 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le zone demaniali lacuali devono, di norma, essere adibite a soddisfare i bisogni collettivi e di pubblico interesse in ottemperanza anche alle disposizioni di cui all'art. 1 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775.

4. Le concessioni demaniali sono rilasciate per finalità di interesse generale, salvaguardando comunque il diritto all'uso pubblico. Tra due aree in concessione deve essere mantenuta un'area con totale libero accesso alle acque e alle pertinenze. In ogni caso non può essere mai impedito l'accesso alla battigia.

5. I comuni, sia per le nuove concessioni sia per i rinnovi, devono adeguarsi ai principi suddetti assicurando sempre la libera accessibilità e fruibilità degli spazi demaniali non in concessione.

6. Ai fini di consentire l'accesso al lago da parte di soggetti handicappati nonché la loro mobilità all'interno di aree attrezzate, i comuni possono autorizzare i concessionari a predisporre appositi percorsi da posizionare sulla spiaggia, sia normalmente che parallelamente alla battigia, anche se detti percorsi non risultano riportati specificamente nel titolo concessorio.

Natura della concessione - Divieto di subconcessione

1. La concessione demaniale ha carattere essenzialmente «fiduciario». In tal senso ha importanza fondamentale l'elemento dell'affidamento diretto dell'uso del bene ad una precisa persona giuridica.

2. L'affidamento a terzi della gestione dell'attività principale, connessa al bene concesso, costituisce ipotesi eccezionale ed è subordinata a tre requisiti ben precisi (eccezionalità del caso, temporaneità, autorizzazione preventiva dell'autorità concedente). La regola generale è la coincidenza tra concessionario ed esercente l'attività concessa.

3. Nel caso in cui ricorrano i tre requisiti per l'affidamento «eccezionale e temporaneo» a terzi della gestione dell'attività connessa al bene oggetto della concessione, occorre esperire per l'individuazione del «soggetto terzo» le procedure concorsuali previste dalla vigente legislazione, ivi compresa, considerata l'eccezionalità della fattispecie, la trattativa privata.

4. Qualora il titolare della concessione sia il comune lo stesso può ricorrere, per l'esercizio delle attività connesse al bene, alla costituzione di una società di servizi nelle forme e con le modalità previste dalla legge 142/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

Obblighi del concessionario

1. Le opere realizzate sul demanio dai comuni e dai privati in seguito a concessione, entrano da subito a far parte stabil-

mente del demanio salvo specifica disposizione fissata a norma di legge nell'atto concessorio.

2. Allo scadere della concessione, il titolare deve restituire le aree concesse complete delle opere e delle strutture realizzate, in piena efficienza, salvo richiesta di messa in pristino a spese del concessionario da parte dell'autorità demaniale.

3. Il titolare della concessione demaniale deve farsi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree occupate e delle strutture realizzate sulle aree medesime.

4. Il titolare della concessione deve prestare idonee garanzie finanziarie a tutela dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione nonché degli oneri che dall'esercizio della stessa dovessero comunque fare carico all'autorità demaniale. Le modalità di prestazione della garanzia e l'entità della stessa sono definite con apposito atto dell'autorità demaniale. In ogni caso la garanzia non può essere inferiore a L. 500.000.

5. Il concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume tutte le responsabilità per danni derivanti dalle opere realizzate sull'area concessa e per gli usi impropri di tale area. L'autorità demaniale mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o comunque dannose per l'uso pubblico del demanio. Il costo degli interventi sostitutivi sarà posto, se del caso, a carico del concessionario.

Trasferibilità, subentro, decadenza

1. Il trasferimento della concessione per atto tra vivi è subordinato a specifica autorizzazione dell'autorità demaniale. Le concessioni di cui siano titolari persone fisiche sono trasferibili per successione a causa di morte, su richiesta degli aventi diritto. Può essere disposto, a richiesta, il subentro nella concessione di un ente pubblico a cui favore venga devoluto il patrimonio di un altro ente pubblico che ne sia titolare e che venga disciolto.

2. Le richieste di autorizzazione di trasferimento e subentro nella concessione devono essere presentate all'autorità demaniale entro 60 giorni dalla data di devoluzione ovvero denuncia di successione, a pena di decadenza.

3. La decadenza della concessione può essere dichiarata, previa diffida, oltre che per i casi previsti dall'art. 47 r.d. 30 marzo 1942, n. 327 «codice della navigazione» e degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 d.P.R. 8 giugno 1949, n. 631 «regolamento di navigazione interna», per mancato pagamento degli oneri concessori e per inadempimento agli specifici obblighi derivanti dal provvedimento concessorio e relativo disciplinare e per ogni altro caso di interesse pubblico previsto dalle leggi vigenti.

Oneri concessori

1. L'autorità demaniale determina gli oneri concessori, nel rispetto della l.r. 61/82 e successive modificazioni, e provvede all'introito degli stessi. L'autorità demaniale determina altresì le modalità con cui devono essere eseguiti i versamenti.

2. La quota di oneri concessori spettante alla regione deve essere versata entro il 30 settembre di ogni anno alla tesoreria della regione Lombardia.

3. Le agevolazioni sugli oneri concessori non sono cumulabili. In caso di concorrenza si applica la riduzione più favorevole.

Vigilanza

1. La vigilanza sul demanio delle acque interne è affidata alle forze di polizia operanti sui laghi. All'interno dei porti e nelle aree ed acque direttamente prospicienti il territorio comunale, la vigilanza è affidata anche alle forze di polizia municipale.

2. Le strutture regionali possono in qualsiasi momento intervenire per garantire il rispetto delle norme regolanti l'uso del demanio. Nell'ambito delle loro competenze hanno libero accesso alle strutture insistenti su aree demaniali.

3. La direzione generale trasporti e mobilità e gli STAP competenti per territorio, si riservano di disporre i controlli ritenuti necessari al fine di verificare il corretto utilizzo delle aree demaniali.

Norme speciali

1. La destinazione permanente a residenza e attività commerciale non è ammessa su unità di navigazione e galleggianti qualora siano ancorate saldamente e continuativamente

alla riva o all'alveo, in modo da configurarsi quali beni immobili ai sensi dell'art. 812, 1° comma, del codice civile. Le concessioni esistenti restano in vigore sino alla scadenza, senza diritto di rinnovo.

2. Le concessioni per l'utilizzo di opere demaniali nei porti di Cremona e Mantova e del fiume Po e idrovie collegate per i tratti ricadenti in territorio lombardo, sono rilasciate dall'azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova sulla base dei criteri e modalità stabiliti dalla stessa azienda ai sensi della l.r. 21/1980 come modificata e integrata dalla l.r. 1/1983 (art. 31, comma 13, l.r. 22/1998).

CONCESSIONI DEMANIALI

Criteri generali

1. L'occupazione e l'uso di aree e spazi del demanio delle acque interne è subordinata al rilascio di apposito provvedimento concessorio.

2. Le concessioni demaniali sono rilasciate per finalità d'interesse generale, in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale e alle presenti direttive.

3. Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti direttive si rinvia alle norme dettate dal codice della navigazione e dai relativi Regolamenti attuativi, nonché dalla legislazione vigente nel settore.

4. Ulteriori criteri attuativi per la concessione degli spazi acquei e terrestri lacuali possono essere stabiliti dall'autorità demaniale, nel rispetto delle disposizioni sopraddette e delle presenti direttive.

5. Il rilascio di concessioni per l'utilizzo delle aree lacuali demaniali regionali, nonché l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi è delegato ai comuni ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a), della l.r. n. 22/98, in ossequio al principio della sussidiarietà amministrativa di cui all'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59.

6. Nel rilascio delle concessioni, sia maggiori che minori, devono essere rispettati i seguenti criteri:

a) rispetto delle rotte della navigazione pubblica, delle entrate ed uscite dei porti e delle vie navigabili in generale;

b) rispetto delle zone di particolare interesse ittico, evitando concessioni che interferiscano con la riproduzione ittica e le attività legate alla pesca professionale e sportiva;

c) rispetto delle zone di particolare interesse ecologico, naturalistico e paesistico evitando concessioni che possano danneggiare canneti, zone di nidificazione, zone storico monumentali e simili;

d) rispetto delle norme istitutive di parchi e riserve naturali nonché dei loro strumenti di regolazione e pianificazione;

e) non possono essere rilasciate concessioni che impediscano o rendano difficoltosa la fruizione di spazi dedicati alla pubblica balneazione e il libero transito su aree ed accessi demaniali, tenuto conto della morfologia dei luoghi;

f) non possono essere assentite concessioni in contrasto con altre in corso di validità;

g) le concessioni non devono essere causa di impedimento alla fruizione pubblica dei beni demaniali limitrofi allo spazio concesso;

h) in caso di domanda di concessione di più soggetti per la stessa area si deve valutare favorevolmente la proposta che permette di garantire maggiormente l'interesse e la fruizione pubblica e la valorizzazione dell'area nell'interesse generale. Verranno accolte con preferenza nell'ordine le istanze presentate:

– da Enti Pubblici per fini di pubblica sicurezza e utilità;

– da associazioni nautiche e sportive non aventi fini di lucro per i loro fini statutari;

– da soggetti esercenti attività alberghiere e di ristoro aventi la sede operativa posta immediatamente sul fronte lago;

– per strutture di pertinenza a residenze che raggruppino almeno cinque unità immobiliari;

– a parità di requisiti vale l'ordine cronologico di presentazione della domanda, con preferenza ai richiedenti che hanno abitazione o domicilio nel comune.

Concessioni maggiori

Sino all'approvazione del *Programma regionale degli interventi sul demanio delle acque interne* di cui all'art. 11 della l.r. 22/1998 sono, di norma, rilasciabili solo concessioni che

riguardino attrezzature non fisse e comunque completamente amovibili, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31, comma 11, l.r. 22/1998. Le concessioni maggiori non possono essere rilasciate per più di quindici anni, eventualmente rinnovabili con la procedura di rilascio iniziale.

Domanda di concessione

La domanda per il rilascio della concessione deve essere presentata in bollo all'autorità demaniale e deve essere corredata almeno dalla seguente documentazione:

- a) domanda con indicazione delle generalità del richiedente e della durata della concessione richiesta;
- b) progetto preliminare redatto ai sensi dell'art. 16 legge 11 febbraio 1996, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni (nel caso di interventi strutturali), che definisca in particolare:
 - le ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali altre soluzioni possibili anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio,
 - la compatibilità del sito con l'opera prevista in funzione degli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici ed idraulici
 - il calcolo dei parametri e delle verifiche geotecniche dei siti per dimostrare la stabilità delle opere nel tempo;
 - le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori,
 - il costo dell'opera, le fonti di finanziamento, il piano di ammortamento;
 - schemi grafici con l'individuazione delle caratteristiche ambientali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare;
- c) documentazione fotografica relativa all'area interessata dall'intervento.

Procedura d'esame della domanda

1. La domanda deve essere pubblicizzata almeno mediante affissione, per trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune dove è situata l'area richiesta in concessione e l'inserzione per estratto nel F.A.L. della provincia.
2. Le eventuali opposizioni devono pervenire, tramite raccomandata RR, all'autorità demaniale entro 60 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio.
3. Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata devono essere presentate, a pena d'inammissibilità, entro il termine previsto per la presentazione delle opposizioni e dovranno essere valutate congiuntamente.
4. L'autorità demaniale ha l'obbligo di valutare le opposizioni pervenute, dando conto delle valutazioni e scelte effettuate nella motivazione del provvedimento concessorio.
5. Al fine dell'esame comparativo dei progetti preliminari l'autorità demaniale convoca un'apposita Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni sulla base delle direttive applicative regionali.

Verbale di consegna

Dopo l'emissione dell'atto di concessione, il responsabile dell'autorità demaniale, con l'assistenza, se richiesta, dello S.T.A.P. territorialmente competente, immette il concessionario nel possesso delle aree oggetto della concessione. L'esecuzione delle opere da eseguirsi sulle aree in concessione è soggetta alla vigilanza e alla verifica della congruenza tra l'opera progettata e quella realizzata di un'apposita commissione convocata dall'autorità demaniale, composta dal capo dell'ufficio tecnico del comune o suo delegato, o da un rappresentante dello S.T.A.P. competente territorialmente. L'avvenuta consegna è definita con apposito atto verbale.

Concessioni minori

Le concessioni minori non possono essere rilasciate per più di sei anni, eventualmente rinnovabili con la procedura di rilascio originaria.

Domanda di concessione

1. La domanda di concessione deve essere presentata in bollo all'autorità demaniale e deve essere corredata almeno dalla seguente documentazione:
 - a) indicazione delle generalità del richiedente e della durata della concessione richiesta;

- b) planimetria in scala adeguata con evidenziata la posizione dell'oggetto della domanda di concessione;
- c) relazione tecnico-descrittiva;
- d) documentazione fotografica relativa all'area interessata dall'intervento;
- e) eventuali documenti attestanti precedenti concessioni e/o autorizzazioni.

2. La domanda deve essere pubblicizzata almeno mediante affissione, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune dove è situata l'area richiesta in concessione e l'inserzione per estratto nel F.A.L. della provincia.

3. Le eventuali opposizioni alla domanda di concessione devono pervenire tramite raccomandata R.R. all'autorità demaniale entro 30 giorni decorrenti dal giorno di inizio della pubblicazione all'albo pretorio.

4. L'autorità demaniale ha l'obbligo di valutare le opposizioni pervenute dandone conto nella motivazione del provvedimento concessorio. Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata possono essere presentate entro il termine previsto per la presentazione delle opposizioni e sono parimenti pubblicate ai soli fini della presentazione di eventuali opposizioni.

5. L'autorità demaniale deve acquisire e comunque accertare:
 - il rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione e delle rotte della navigazione pubblica;
 - la conformità urbanistica;
 - l'autorizzazione ambientale ex art. 7 legge 29 giugno 1939, n. 1497 qualora l'intervento non ricada tra quelli subdelegati ai comuni ai sensi della vigente legislazione regionale;
 - il parere idraulico, rilasciato dallo STAP competente territorialmente;
 - il rispetto di altri eventuali vincoli esistenti sull'area.
6. Nel caso di impossibilità di definire la pratica a causa di assenza o ritardi dovuti alla mancanza di pareri richiesti per la definizione del procedimento, l'autorità demaniale, contestualmente alle procedure di sollecito, informa tempestivamente l'interessato.

Rilascio della concessione

1. La concessione è rilasciata o negata con provvedimento espresso entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza. Unitamente alla concessione deve essere rilasciato il verbale di consegna.
2. Nel provvedimento di concessione sono almeno specificati la durata della concessione, che non può comunque essere superiore a sei anni, gli obblighi del concessionario, i casi di decadenza o revoca della concessione, gli oneri concessori quantificati sulla base della vigente normativa, da versarsi per il primo anno almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'effettiva occupazione dell'area demaniale.
3. Contestualmente all'atto di concessione demaniale deve essere rilasciata, qualora rientrante nelle competenze attribuite in via di subdelega al comune ai sensi della vigente legislazione regionale, l'autorizzazione ambientale di cui all'art. 7 legge 1497/1939 e, qualora necessario, la concessione edilizia.
4. In caso di zone portuali copia del provvedimento concessorio è trasmesso, entro dieci giorni dall'emanazione, a cura dell'autorità demaniale, allo S.T.A.P. competente per territorio.

ZONE PORTUALI E PORTI

Delimitazione di zone portuali

1. Le zone portuali, ai fini della sicurezza della navigazione, sono delimitate con atto dell'autorità demaniale delegata nel rispetto degli indirizzi e degli atti programmatori regionali.
2. La procedura di trasferimento delle aree comprese nelle zone portuali dal demanio statale al demanio regionale è affidata agli uffici regionali.

Norme di sicurezza nei porti

1. Ogni porto deve avere un responsabile da nominarsi dal concessionario previo parere positivo vincolante del comune territorialmente competente. Il nominativo di tale responsabile deve essere comunicato all'autorità demaniale e risponderà alla stessa del mancato rispetto delle norme demaniali e di sicurezza della navigazione all'interno del porto. Il responsabile del porto deve garantire:

a) la pubblicizzazione delle norme in materia di sicurezza della navigazione e delle disposizioni dell'autorità demaniale e delle autorità preposte alla sicurezza della navigazione;

b) il rispetto degli obblighi concessori e delle prescrizioni dettate dalla normativa vigente;

c) il rispetto delle norme in materia di sicurezza ai sensi del decreto Legislativo 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) la manutenzione delle attrezzature antincendio e per lo smaltimento dei rifiuti esistenti.

2. È vietato sostare, sia a terra che in acqua, senza autorizzazione rilasciata dall'autorità demaniale, nella fascia immediatamente a ridosso degli spazi acquei portuali nonché nelle aree di accesso e di rispetto attorno alle attrezzature di alloggio, agli scivoli e ai dispositivi di segnaletica diurna e notturna e relative pertinenze, nei pressi dei moli e strutture di attracco delle unità di servizio pubblico di linea.

3. All'interno dei porti e approdi e nelle immediate vicinanze è vietato:

a) ostacolare e intralciare il transito pedonale sui pontili, sui moli e sugli spazi ad uso pubblico;

b) praticare la balneazione ed esercitare la pesca con qualsiasi tecnica partendo da banchine, pontili e moli, salvo specifica autorizzazione dell'autorità demaniale;

c) l'uso di tavole a vela e simili e l'uso di pedalò, sandolini ed altri mezzi dotati di scarsa manovrabilità, salvo specifica autorizzazione dell'autorità demaniale.

Costruzione e gestione di porti

1. La regione approva, nell'ambito del *programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne* di cui all'art. 11 l.r. 22/1998, la realizzazione di nuove strutture portuali. Sino all'approvazione del programma di cui all'art. 11 l.r. 22/1998 si applica il disposto dell'art. 31, 10 comma, l.r. 22/1998.

2. La costruzione di opere portuali può essere delegata ai comuni che la richiedano, anche in forma di gestione associata, sulla base di apposita convenzione.

3. Qualora la costruzione di opere portuali sia richiesta da privati, gli stessi devono formulare istanza di concessione all'autorità demaniale con le procedure indicate nei punti precedenti delle presenti direttive. Le opere portuali realizzate dai comuni o dai privati appartengono al demanio regionale.

4. I comuni possono gestire i porti mediante la costituzione di «società di servizi», ai sensi dell'art. 22 legge 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. I Comuni devono in tal caso approvare un regolamento di gestione che dovrà essere vistato dalla regione per conformità alle norme vigenti.

Norme per il rilascio delle concessioni di porti turistici

1. Nelle more dell'approvazione del Programma di interventi regionali sul demanio delle acque interne, di cui all'art. 11 della legge regionale n. 22/98, l'istruttoria delle istanze di concessione per la realizzazione o il rinnovo delle strutture portuali inerenti la nautica da diporto deve improntarsi al rispetto delle direttive di seguito espresse.

2. Il rilascio di concessioni per la costruzione di porti turistici rientra nelle procedure per le concessioni maggiori e deve inoltre rispettare le seguenti indicazioni:

Limiti generali

1. Le concessioni nuove o il rinnovo di concessioni esistenti sono rilasciate di norma per una durata non superiore a 15 anni salvo deroghe previste da altre norme vigenti.

2. Non sono ammesse subconcessioni e gestioni da parte di soggetti diversi dal titolare della concessione, se non nelle ipotesi sopra riportate.

3. Nel caso di nuove concessioni sono ammesse preferibilmente strutture facilmente eliminabili alla scadenza della concessione (pontili galleggianti semplicemente ancorati, ecc) fatta salva la possibilità, per ragioni di sicurezza, di installare strutture fisse esclusivamente nelle zone portuali caratterizzate da un forte moto ondoso.

4. Devono essere rispettate tutte le norme in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, naturalistica, idrologica, geologica idraulica e archeologica riferite alla zona oggetto della richiesta di concessione.

5. Gli oneri concessori devono essere calcolati tenendo presente lo spazio acqueo e non acqueo effettivamente interessato dalle attività portuali.

Limiti quantitativi

6. Le nuove concessioni di norma possono riguardare unità portuali con un massimo di 50 posti;

7. Le concessioni riguardanti ampliamenti o rinnovi di porti esistenti possono prevedere di norma un massimo del 50% di posti barca in più per ogni unità portuale.

8. Può derogarsi ai limiti di cui ai punti 1, 6 e 7 a condizione che la domanda di concessione sia correlata da uno studio di inquadramento urbanistico-ambientale volto a documentare l'ammissibilità dell'intervento, in particolare per quanto concerne:

– la viabilità di accesso e rapporto con i servizi autotrasporti pubblici;

– la dotazione di spazi per la sosta ed il parcheggio;

– la presenza di servizi e attrezzature complementari alla navigazione;

– le caratteristiche paesistico-ambientali del sito interessato dall'intervento, esteso ad un intorno adeguatamente ampio, e le misure di mitigazione ambientale eventualmente necessarie;

– la compatibilità con i vincoli urbanistici ed ambientali e con eventuali misure di salvaguardia.

9. La conferenza di servizi, più avanti specificata, può esprimere un parere motivato, anche in deroga ai limiti esposti ai punti 1, 6 e 7, purché non esistano situazioni di particolare tutela ambientale o idrogeologica.

10. Il provvedimento concessorio è trasmesso entro dieci giorni dall'emanazione a cura dell'autorità demaniale alla direzione generale regionale trasporti e mobilità, servizio amministrativo finanziario e della navigazione.

11. Nel caso in cui sia impossibile perfezionare la pratica a causa di assenza o ritardi dovuti alla mancanza di pareri richiesti per la definizione del procedimento, l'autorità demaniale, contestualmente alle istanze di sollecito, ne informa tempestivamente l'interessato.

Norme generali regolanti gli ormeggi in aree demaniali

1. Non è consentita la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato.

2. È vietato lo scambio dei posti d'ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato.

3. Il concessionario non può ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata sulla domanda.

4. La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della concessione non comporta per l'acquirente diritto d'occupazione del posto di ormeggio.

5. L'alienazione di cui sopra comporta, per il concessionario, l'obbligo della comunicazione di rinuncia all'ufficio comunale territorialmente competente, la restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del posto di ormeggio assegnato.

6. La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto della concessione deve essere tempestivamente comunicata all'autorità demaniale, per la variazione degli oneri concessori e per l'eventuale rilascio del nuovo contrassegno.

7. Alle unità non autorizzate all'ormeggio fisso è consentito l'attracco allo scivolo, al pontone, ai pontili per manovre d'imbarco e sbarco.

8. Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dalla Regione e dall'autorità demaniale nei riguardi delle unità di navigazione, sia pur regolarmente autorizzate, che ormeggiano in porto.

9. Parimenti non sono riconoscibili responsabilità all'autorità demaniale per eventuali danni e impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali.

10. I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre unità.

Domanda di posto d'ormeggio

1. La domanda in bollo per la concessione dell'ormeggio, deve essere presentata all'autorità demaniale dal proprietario dell'unità di navigazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con timbro postale di partenza compreso nel periodo fissato con apposito provvedimento dell'autorità stessa. Per ciascuna unità di navigazione deve essere presentata separata domanda.

2. La domanda deve contenere le indicazioni anagrafiche e

deve essere completa dei dati riguardanti l'unità di navigazione. L'autorità demaniale definirà appositi modelli tipo di domanda da utilizzare per le richieste di ormeggio.

Spazi per ormeggio nei porti

1. Le aree comprese in porti e approdi pubblici possono essere date in uso per l'ormeggio di unità di navigazione a fronte del pagamento di oneri commisurati al valore dello spazio occupato dall'unità medesima.

2. L'uso di uno spazio da parte di soggetti diversi dall'assegnatario, senza concessione, comporta l'automatica decadenza dell'assegnazione. L'ormeggio abusivo comporta la rimozione, a cura dell'autorità demaniale, dell'unità abusiva. I proprietari dell'unità abusiva sono tenuti a risarcire le spese sostenute per la rimozione e la custodia forzata del mezzo di loro proprietà.

3. Nei porti e approdi pubblici un minimo del 3% degli spazi può essere riservato all'ormeggio «a ore». L'autorità demaniale stabilisce la tariffa per l'ormeggio a ore. In tal caso è fatto obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l'orario in cui l'ormeggio ha avuto inizio.

4. Nei porti e approdi pubblici può essere riservato un massimo del 10% degli spazi acquee ai residenti per il loro uso diretto. L'autorità demaniale, in presenza di motivate esigenze, può aumentare tale percentuale sino al 20%.

5. In tutti i porti e approdi pubblici l'autorità demaniale riserva un minimo dell'1% e sino al 5% degli spazi acquee idonei all'ormeggio (con il minimo di uno) per fronteggiare situazioni d'emergenza meteo-marina.

6. Ove necessario, in base a verifiche da effettuarsi dall'autorità demaniale, sono riservati spazi nei porti pubblici e concessi, senza esborso di onere alcuno, per le unità di navigazione delle forze di vigilanza e soccorso.

7. Nei porti e approdi pubblici siti su isole lacuali o in ambienti comunque raggiungibili solo via acqua, i residenti - per il loro uso diretto - hanno precedenza nell'assegnazione.

Assegnazione degli ormeggi

1. I criteri specifici per l'assegnazione degli spazi acquee nei porti e approdi sono stabiliti a partire dal 1° gennaio 2001 dall'autorità demaniale competente con apposito regolamento, nel rispetto dei principi sopra enunciati.

2. L'assegnazione dei posti di ormeggio verrà effettuata per una durata massima di tre anni sulla base di determinazione dell'autorità demaniale stabilita nel bando originario.

3. Per l'assegnazione dei posti d'ormeggio, l'autorità demaniale procederà dando la precedenza nell'ordine sotto indicato alle seguenti unità di navigazione:

- unità di navigazione adibite a servizio pubblico di vigilanza e di soccorso appartenenti agli enti pubblici competenti;

- unità di navigazione iscritte nei pubblici registri nautici (unità professionali);

- unità di navigazione, delle società e dei circoli nautici, adibite ad appoggio e soccorso nell'attività di scuola o manifestazioni nautiche limitatamente a n. 1 posto di ormeggio, per porto ed approdo lacuale, con esclusione delle società e dei circoli nautici che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione;

- unità di navigazione dei cantieri nautici a livello locale, che svolgono attività di produzione limitatamente a n. 1 posto di ormeggio per porto o approdo lacuale, da utilizzarsi esclusivamente per esposizione o prova ad uso clienti, con esclusione delle ditte che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione;

- unità di navigazione delle scuole nautiche a livello locale che rilasciano patenti nautiche limitatamente a n. 1 posto d'ormeggio per porto o approdo lacuale, da utilizzarsi esclusivamente per attività di esercitazioni nautiche.

4. Definite le precedenze, i posti di ormeggio saranno assegnati, per ogni porto, seguendo l'ordine cronologico di spedizione delle domande attestato dal timbro postale o con diversa procedura regolata dall'autorità demaniale con apposito provvedimento.

5. Per le domande recanti la stessa data l'autorità demaniale territorialmente competente provvederà a determinare l'ordine progressivo mediante sorteggio aperto al pubblico.

6. All'avvenuto perfezionamento della procedura di cui sopra gli uffici comunali, competenti per territorio redigeranno,

per ogni porto o approdo lacuale ricadente nel proprio territorio, una graduatoria ufficiale delle domande ordinate cronologicamente, indicante per ciascun richiedente l'eventuale numero di assegnazione del posto di ormeggio. Tale elenco sarà pubblicizzato presso l'albo pretorio del comune.

7. Agli assegnatari dell'ormeggio verrà rilasciato dall'autorità demaniale apposito contrassegno predisposto secondo modelli stabiliti dalla Direzione generale regionale trasporti e mobilità.

8. Gli assegnatari degli ormeggi dovranno provvedere al pagamento degli oneri connessi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta di assegnazione facendo pervenire all'autorità demaniale, entro e non oltre i successivi 30 giorni dall'avvenuto pagamento, la parte denominata «attestazione» del bollettino di versamento. Qualora non venissero rispettati i termini innanzi citati viene meno il diritto all'assegnazione.

Ormeggio con boe

1. Le concessioni per boe d'ormeggio sono rilasciate dall'autorità demaniale all'interno di apposite aree (campi boa), individuate dalla stessa autorità. Tutte le boe concesse dovranno, entro tre anni, essere riportate nei campi boa così individuati.

2. Le aree destinate a campi boa devono essere preferibilmente situate in prossimità di porti e approdi già esistenti.

3. La costruzione di nuovi porti e approdi o l'ampliamento di strutture esistenti nello stesso territorio comunale, o comunque a distanza inferiore a 1 km, deve comportare la soppressione o la riduzione proporzionale dei campi boa esistenti.

4. La distanza tra le boe, di norma, non deve essere inferiore a 15 mt.

5. Le boe d'ormeggio non devono ostacolare la navigazione e lo svolgimento di manifestazioni nautiche.

6. Le boe devono essere conformi alle caratteristiche tipologiche previste dalla vigente normativa per la sicurezza della navigazione ed esteticamente uniformi all'interno della stessa zona.

7. Le strutture d'ormeggio direttamente utilizzate dai servizi di navigazione di linea sono esenti dalle precedenti limitazioni.

CONFERENZA DI SERVIZI

Procedura generale

1. Per il rilascio delle concessioni maggiori l'autorità demaniale deve convocare una conferenza di servizi al fine di acquisire i pareri degli enti interessati. Gli enti partecipanti sono rappresentati in maniera paritaria e partecipano unitariamente alla determinazione finale.

2. L'autorità demaniale, assistita dallo STAP se richiesto, assume un ruolo di coordinamento e garantisce la tenuta dei verbali e la compilazione delle determinazioni finali.

3. In primo luogo la conferenza di servizi individua la proposta progettuale preliminare ammessa alle fasi successive della procedura. In tale contesto la conferenza di servizi si esprime anche in ordine alla valutazione di impatto ambientale ove richiesta dalla normativa vigente e può altresì definire quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi previsti dalla normativa vigente.

4. Esperita la fase di cui al punto 3, il responsabile del procedimento comunica, entro 10 giorni al titolare del progetto preliminare prescelto, l'obbligo di presentare, entro i successivi 30 giorni, il progetto definitivo a pena di decadenza dell'istanza.

5. L'approvazione del progetto definitivo è effettuata mediante apposita Conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

6. La conferenza di servizi è diretta alla verifica della compatibilità dell'iniziativa del richiedente con gli interessi sottostanti ai seguenti provvedimenti:

- concessione di beni del demanio delle acque interne;
- concessione edilizia;
- autorizzazione ex art. 7 legge 1497/1939;
- dichiarazione di idoneità tecnica del progetto ai fini della sicurezza della navigazione,

- rispetto dei vincoli idraulici ed idrogeologici,
- rispetto di altri vincoli o interessi pubblici preminenti sull'area oggetto della concessione.

7. Alla Conferenza di servizi devono essere chiamate a partecipare, per i profili di rispettiva competenza, le amministrazioni preposte alla tutela di specifici interessi e funzioni interessanti l'area oggetto di concessione.

8. Le determinazioni della conferenza di servizi sono assunte nei termini e con le modalità di cui all'art. 14 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Entro 60 giorni dall'esito favorevole della Conferenza di servizi, l'autorità demaniale rilascia al richiedente la concessione con relativo disciplinare ove sono indicati la durata della concessione, le modalità del suo esercizio, l'ammontare degli oneri concessori e della cauzione, i termini entro cui devono essere iniziate e ultimate le opere previste. Il disciplinare fissa altresì i criteri di accessibilità pubblica, i canoni di ormeggio o d'uso in modo da garantire un giusto rapporto con i servizi erogati, gli spazi dedicati all'approdo e ai mezzi d'interesse pubblico, l'accesso alle strutture in casi di emergenze meteorologiche e gli spazi dedicati allo scopo, le strutture antincendio, di pronto soccorso e di smaltimento di rifiuti da garantire.

Convocazione

1. Le conferenze si svolgono generalmente il 15 di ogni mese. Ove possibile vengono discusse unitariamente le pratiche di più comuni e laghi.

2. L'autorità demaniale deve far pervenire agli enti interessati per territorio la richiesta di convocazione, almeno 30 giorni prima della data prevista per la conferenza di servizi, trasmettendo copia delle pratiche allo STAP che provvederà a metterle a disposizione dei servizi regionali.

3. L'autorità demaniale deve provvedere, tramite gli STAP se ritenuto opportuno, a mettere le pratiche a disposizione degli altri enti interessati.

Predisposizione delle pratiche

1. Le pratiche relative alla medesima conferenza di servizi devono essere consegnate tutte allo STAP, in duplice copia, con tutta la documentazione e i pareri eventualmente previsti.

2. Terminata la conferenza di servizi l'autorità demaniale riporterà nella propria sede tutte le copie della documentazione insieme a copia della determinazione della conferenza di servizi curandone la corretta archiviazione. Una copia del verbale e delle determinazioni della conferenza di servizi dovranno essere inviati allo STAP territorialmente competente e al servizio amministrativo finanziario e della navigazione.

3. Per ogni pratica deve essere compilata dall'autorità demaniale una scheda riepilogativa.

4. Per tutte le pratiche relative ad ogni Conferenza di servizi richiesta deve essere compilata una scheda riassuntiva.

Pareri, certificazioni e loro efficacia

1. Il certificato di conformità urbanistica è obbligatorio e vincolante e deve essere attentamente valutato in sede di conferenza di servizi (non può essere sostituito dal certificato di destinazione urbanistica).

2. Sono, altresì, obbligatori e vincolanti i pareri concernenti gli aspetti ambientali ed idrogeologici. Conseguentemente la determinazione della conferenza di servizi deve essere conforme a tali pareri.

3. I pareri espressi o inviati da altri enti che non ineriscano aspetti ambientali od idrogeologici, associazioni o comitati presenti sul territorio vanno registrati nella scheda e il loro superamento da parte della conferenza di servizi deve essere motivato.

4. Il superamento di pareri contrastanti, diversi da quelli previsti ai punti 1 e 2, con la decisione presa deve essere motivato nella determinazione finale della Conferenza di servizi.

Certificazioni o pareri da esaminare in sede di conferenza di servizi

Durante la Conferenza di servizi devono essere almeno esaminati i seguenti aspetti, prendendo in considerazione certificazioni o pareri acquisiti per iscritto o espressi in sede di Conferenza:

1. valutazioni generali del comune territorialmente interessato,
2. valutazioni in materia paesistica, ambientale, archeologica, ecc.

3. valutazioni rispetto alla pianificazione territoriale comunale, provinciale e regionale,

4. valutazioni sulla compatibilità idraulica e idrogeologica,

5. valutazioni in merito ai problemi di sicurezza della navigazione e di interferenza con le rotte della navigazione pubblica.

Soggetti obbligatori da convocare

I seguenti servizi regionali ed altri enti sono da convocare obbligatoriamente. Altri enti o altri servizi regionali possono essere convocati sulla base di problematiche specifiche legate a singole pratiche.

Servizi regionali

- Servizio amministrativo finanziario e della navigazione,
- STAP competente per territorio,
- servizio urbanistica,
- servizio sviluppo sostenibile del territorio,
- servizio geologico e riassetto del territorio,
- servizio tutela dell'ambiente naturale e parchi,
- servizio difesa del suolo e gestione acque pubbliche,
- servizio tutela delle acque e pianificazione cave.

Altri enti

- Soprintendenza beni ambientali ed architettonici e/o archeologici,
- Autorità di bacino,
- Magistrato per il Po,
- gestore servizi pubblici di navigazione,
- uffici provinciali per la pesca.

GESTIONI ASSOCIATE

I comuni e le province possono affidare le attività delegate a gestioni associate ai sensi della legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni. Le gestioni associate devono essere preferibilmente uniche a livello di bacino lacuale maggiore (Ceresio, Como, Garda, Maggiore, Iseo). Per i bacini minori è possibile prevedere alternativamente l'unione con il bacino maggiore limitrofo o l'organizzazione comune di tutti i bacini lacuali minori in ogni ambito geografico.

Per attivare le gestioni associate devono essere osservate le seguenti indicazioni:

Funzioni minime da gestire in modo associato

- a) gestione delle procedure concessorie minori;
- b) gestione delle procedure concessorie maggiori, salvo la firma delle stesse che può rimanere al sindaco del comune;
- c) introito canoni demaniali e rapporti finanziari con la regione per conto dei comuni
- d) gestione degli introiti degli oneri concessori e delle morosità;
- e) contenzioso demaniale;
- f) formalizzazione, con i servizi regionali, dell'esatto iter per il passaggio di consegne;
- g) partecipazione della gestione associata al comitato per la Regione dei laghi e alle altre attività programmatiche in qualità di rappresentante del bacino gestito;
- h) promozione di tutte le iniziative utili a favorire una gestione a livello di bacino lacuale delle problematiche legate al demanio delle acque interne ed alla navigazione interna e allo sviluppo delle attività a queste collegate.

Funzioni gestibili direttamente dai comuni o affidabili alle gestioni associate

- a) gestione dei finanziamenti per investimenti sul demanio;
- b) gestione diretta dei porti ovvero:
 - piccoli interventi manutentivi,
 - assegnazioni posti barca sulla base di regolamento comunale vistato dalla regione,
 - ampliamento dei servizi portuali con imposizioni di specifici canoni d'uso;
- c) vigilanza sul demanio e sulla navigazione;
- d) autorizzazione manifestazioni nautiche e spettacoli pirotecnici;
- e) licenze di taxi e noleggio da banchina con natanti.

Problematiche finanziarie

Per il finanziamento delle attività convenzionate la gestione associata introita:

a) i proventi dei canoni demaniali delle concessioni istruite o comunque delegate dalla regione a partire dall'anno 2000;

b) la quota una tantum straordinaria, prevista dall'accordo di programma sottoscritto il 29 ottobre 1999;

La gestione associata dovrebbe inoltre restituire ai comuni, a consuntivo, una percentuale variabile dei canoni sulla base delle funzioni effettivamente svolte dalla gestione oppure dal singolo comune.

ALLEGATO B

DIRETTIVE IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE**SOMMARIO****MANIFESTAZIONI NAUTICHE**

Premesse
Domanda di autorizzazione
Procedura di autorizzazione
Richiami ad altre norme
Vigilanza e controllo

SCUOLE NAUTICHE

Premesse
Procedura di autorizzazione
Rinnovo
Vigilanza e controllo

PUBBLICI REGISTRI NAUTICI

Premesse
Norme fondamentali

TARGHE

Modello di targa

REGISTRI PREVISTI DAL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Registro dei cantieri
Registro navi e galleggianti in costruzione
Registro delle navi a motore e senza motore e registro dei galleggianti
Licenza di navigazione
Certificato di idoneità o di navigabilità
Libri di bordo delle navi

ALTRI REGISTRI

Registro dei motoscafi e delle imbarcazioni adibite ad uso privato
Registro delle unità da diporto per locazione e noleggio (RUDLN)
Registro di noleggio
Norme specifiche da verificare con la vigilanza

COMUNICAZIONI STATISTICHE

Regione e ministero dei trasporti

VIGILANZA E CONTROLLO**MANIFESTAZIONI NAUTICHE****Premesse**

1. L'autorizzazione in oggetto riguarda esclusivamente le problematiche inerenti la sicurezza della navigazione, tutte le altre norme simili a quelle inerenti le manifestazioni a terra sono ovviamente da rispettarle di concerto con le autorità competenti per gli specifici aspetti.

2. Le province, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b), l.r. 22/1998, rilasciano le autorizzazioni per lo svolgimento di qualsiasi manifestazione o gara sportiva nautica e per ogni manifestazione di spettacolo o pirotecnica o similare che riguarda uno specchio d'acqua navigabile e che interessa due o più comuni, in accordo con le autorità competenti e gli altri enti interessati, ai sensi dell'art. 91 del regolamento per la navigazione interna.

3. I comuni, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b), della l.r. 22/1998, rilasciano le autorizzazioni qualora trattasi di manifestazione avente interesse solo comunale.

4. Nel caso in cui la manifestazione ricada in diverse province, la richiesta di autorizzazione è indirizzata ad ognuna delle province interessate e l'autorizzazione è rilasciata dalle province stesse, previo accordo.

5. Al fine di un migliore coordinamento è opportuno che le gare o manifestazioni di qualsiasi specie siano programmate con specifici calendari dai soggetti organizzatori. Le Federazioni interessate potranno richiedere a questo scopo un'unica autorizzazione per tutte le gare in programma sulle acque interne di competenza della stessa provincia o comune.

6. Le manifestazioni nautiche sportive e similari sulle ac-

que interne devono sempre rispettare le disposizioni contenute nell'ordinanza del presidente della giunta regionale 3 luglio 1997 n. 58600 che disciplina la navigazione nelle acque interne lombarde, nonché le norme successive o contingenti.

7. Le autorizzazioni per manifestazioni non possono derogare ai limiti di navigazione esistenti su particolari specchi d'acqua.

Domanda di autorizzazione

1. La domanda e la relativa documentazione necessaria dovranno pervenire agli enti autorizzanti non meno di 60 giorni prima della data fissata per le manifestazioni o gare. Tempi più brevi possono essere stabiliti dai singoli enti autorizzanti.

2. La domanda, in bollo, più due copie in carta semplice, deve indicare:

- i dati anagrafici ed il codice fiscale del responsabile dell'organizzazione sportiva nonché il numero telefonico della sede o recapito per eventuali comunicazioni urgenti,

- il percorso, la località, la data, l'ora d'inizio e di conclusione presunta della gara o manifestazione,

- l'eventuale richiesta di sospensione o di cauta navigazione sullo specchio d'acqua interessato alla manifestazione

3. Nella domanda devono essere autocertificate:

- la predisposizione di un servizio antincendio da parte dei Vigili del Fuoco e di un servizio sanitario per eventuali soccorsi,

- la presenza o meno di aree con particolari caratteristiche di tutela ambientale, ittica ecc. e l'impegno al rispetto delle norme ivi previste

- la non interferenza del campo di gara con le pubbliche linee di navigazione,

- l'impegno al rispetto di tutte le norme specifiche per il tipo di manifestazione oggetto di autorizzazione e l'assunzione di responsabilità diretta per l'eventuale omissione o disapplicazione di tali norme.

4. Alla domanda devono essere altresì allegati:

- tre copie di una planimetria indicante l'esatta località interessata alla gara, la delimitazione del campo di gara, la localizzazione delle eventuali boe di delimitazione del campo di gara e la distanza dalla riva;

- regolamento di gara;

- eventuale autorizzazione della Federazione Sportiva competente;

- eventuali copie di nulla-osta da parte di altre autorità ove ritenuti necessari dall'ente autorizzante.

Procedura di autorizzazione

L'ente autorizzante all'atto del ricevimento della domanda avvia l'iter istruttorio con le seguenti modalità:

1. verifica la non sovrapposizione della gara con altre manifestazioni già autorizzate per la data richiesta, sullo stesso percorso o nella stessa località; (in caso di sovrapposizione, l'ente autorizzante dovrà fissare con il soggetto richiedente una nuova data o un percorso alternativo);

2. richiede un parere sulla richiesta di autorizzazione:

- ai gestori dei servizi pubblici di navigazione di linea;

- alla provincia (nel caso in cui l'ente autorizzante sia il comune);

- all'ente competente a rilasciare il parere ambientale e/o ittico (generalmente la provincia o l'ente parco), qualora la manifestazione si svolga in zone caratterizzate dalla presenza di canneti o gravati da particolari vincoli di protezione della fauna ittica.

3. L'ente autorizzante, valutati i pareri consultivi, procederà al rilascio dell'autorizzazione o all'eventuale diniego motivato.

4. In relazione ai problemi di sicurezza, all'atto di emissione dell'autorizzazione, l'ente autorizzante detterà precise prescrizioni in merito:

- alle zone destinate agli spettatori;

- ai divieti di elioterapia e balneazione negli specchi d'acqua adiacenti il percorso di gara;

- ai divieti di sosta su pontili, chiatte ed unità di navigazione presenti in riva;

- all'interdizione di accesso alle zone nelle quali possono maggiormente prefigurarsi situazioni di pericolo;

- alle zone in cui deve essere prescritta la sospensione o la cauta navigazione;

- all'obbligo di procedere ad un segnalamento di tutte le prescrizioni con idonei cartelli da posizionarsi a cura dell'organizzatore della manifestazione.

5. Nel caso in cui l'ente autorizzante sia la provincia, la stessa provvede ad avvisare i comuni interessati dalla manifestazione o gara nautica.

Richiami ad altre norme

L'autorizzazione in oggetto riguarda, come sopra rilevato, **solo le problematiche inerenti la sicurezza della navigazione**; peraltro, per un corretto rapporto con le altre autorità aventi competenza nel settore, è opportuno che il soggetto organizzatore proceda a dare adeguate informative, mediante una dettagliata relazione contenente i dati afferenti il nominativo del responsabile dell'organizzazione, la località, il percorso, la data e l'ora d'inizio e di conclusione presunta della manifestazione, circa le prescrizioni stabilite con l'autorizzazione per la sicurezza della navigazione. In particolare, dovranno essere informati:

- l'autorità locale di P.S. ai fini dell'organizzazione dei necessari servizi di ordine pubblico;

- la commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per le determinazioni di competenza in materia di sicurezza;

- il comune o i comuni interessati per il rilascio delle eventuali autorizzazioni commerciali di competenza e per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di sicurezza della navigazione;

- la circoscrizione aeroportuale competente per l'uso dello spazio aereo per quanto riguarda le manifestazioni nautiche con uso di aeromobili e simili (Civiltà deve inviare comunicazione agli enti interessati, ad es. Prefettura, Questura, al fine di informarli del rilascio dell'autorizzazione).

Al fine di velocizzare tali informative è opportuno concordare procedure di comunicazione via fax o posta elettronica con le autorità locali competenti.

Vigilanza e controllo

Le province sono responsabili dell'attività di vigilanza relativamente alle manifestazioni nautiche, nonché del controllo sul rispetto delle prescrizioni di sicurezza della navigazione.

La regione, tramite le proprie strutture, si riserva di verificare la corretta applicazione delle presenti direttive.

SCUOLE NAUTICHE

Premesse

La disciplina delle scuole nautiche e dei centri per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione di candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è contenuta nell'art. 28 del regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche approvato con d.P.R. 431/97.

Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale, per la gestione di scuole nautiche, sono regolati dall'art. 29 del d.P.R. 431/97.

Per ottenere l'autorizzazione a svolgere attività di scuola nautica bisogna presentare alla provincia territorialmente competente apposita domanda in bollo recante le generalità del richiedente e i dati di riferimento della scuola nautica per la quale si richiede autorizzazione, corredata della seguente documentazione:

1. planimetria dei locali adibiti a scuola nautica;

2. attestazione di idoneità dei locali rilasciata dalla ASL ai sensi del regolamento locale d'igiene;

3. elenco attrezzature marinaresche strumenti e materiale didattico necessario per le esercitazioni teoriche in dotazione alla scuola nautica;

4. copia della seguente documentazione relativa all'unità di navigazione utilizzata dalla scuola nautica:

- abilitazione oltre le 6 miglia dalla costa e certificato di omologazione dello scafo;

- certificato d'uso del motore;

- attestazione di pagamento tassa di stazionamento unità di navigazione, ai sensi della legge 5 maggio 1989 n. 171 e successive modifiche e integrazioni;

- qualora l'unità di navigazione non sia in proprietà deve essere allegata una dichiarazione del proprietario che confer-

ma la concessione della disponibilità del mezzo e/o delle relative attrezzature nautiche;

- polizza assicurativa (la polizza deve indicare che l'assicurazione è estesa anche alle scuole nautiche autorizzate, diverse dal contraente inteso come proprietario dell'unità stessa);
- l'unità di navigazione in ogni caso non può essere utilizzata per più di tre scuole e per non più di 20 candidati all'anno, per ciascuna scuola;

5. copia del titolo professionale idoneo, ai sensi del 6° comma dell'art. 28 del d.P.R. 431/97;

6. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (se trattasi di nuova scuola nautica il certificato deve essere inviato entro 2 mesi dal ricevimento dell'autorizzazione);

7. una marca da bollo da L. 20.000 (da apporre sull'autorizzazione).

Procedura di autorizzazione

1. Ricevuta la domanda, la provincia verifica la validità dei documenti trasmessi e la congruenza delle attrezzature con l'attività di scuola nautica anche tramite sopralluogo presso la scuola nautica, se necessario. Le integrazioni ritenute opportune vanno richieste entro trenta giorni.

2. L'ufficio istruttore deve contestualmente procedere alla richiesta del parere di competenza dell'ufficio provinciale M.C.T.C. ai sensi dell'art. 28, comma 5, del d.P.R. 431/97.

3. L'autorizzazione al richiedente, riportante almeno la sede legale e la sede nautica della scuola e le generalità del responsabile della scuola, deve essere rilasciata entro trenta giorni dal completamento di tutta la documentazione ed inviata in copia all'ufficio provinciale M.C.T.C.

4. Per le autorizzazioni rilasciate a nuove scuole nautiche, entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione deve essere acquisita l'iscrizione alla camera di commercio a pena di decadenza dell'autorizzazione.

Rinnovo

Ogni variazione riguardante la ragione sociale o la modifica del mezzo nautico o delle altre strutture o dei titoli professionali inerenti la scuola nautica deve essere segnalata a cura della stessa scuola nautica alla provincia per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione.

Vigilanza e controllo

Le province sono responsabili dell'attività di vigilanza sulle scuole nautiche autorizzate e del controllo sul rispetto delle caratteristiche tecniche previste nell'autorizzazione.

La regione, tramite le proprie strutture, si riserva di verificare la corretta applicazione delle presenti direttive.

Pubblici registri nautici

Premesse

Norme fondamentali

1. Le procedure per l'espletamento delle funzioni amministrative riguardanti l'iscrizione delle unità di navigazione nei registri pubblici sono delegate alle province ai sensi dell'art. 4 - 3° comma lett. c) della l.r. 22/1998.

2. Il codice della navigazione (artt. 136 - 172) e il regolamento della navigazione interna (artt. 62 - 68) riportano gli adempimenti previsti per l'iscrizione delle navi e dei galleggianti e per l'abilitazione alla navigazione.

3. Gli articoli 6, 237-242, 245-257, 565-571 del codice della navigazione e gli artt. 819 e 2643 del codice civile indicano gli adempimenti previsti per la pubblicità navale e la relativa iscrizione nei registri della navigazione interna e, applicabili ai registri di immatricolazione qualora compatibili.

4. Altri adempimenti sono previsti dal r.d. 9 maggio 1932 n. 813 per le imbarcazioni adibite ad uso privato e dall'art. 10, comma 10, della legge 23 dicembre 1996 n. 647 per i natanti da diporto dati in locazione o noleggiati.

Targhe


1. Con il trasferimento alle province dei pubblici registri nautici si rende necessario riorganizzare tutte le targhe per tenere conto dei confini provinciali lombardi attraversanti i laghi di Como, Iseo, e Ceresio.

2. Ciò dà l'opportunità di procedere alla razionalizzazione di tutte le targhe delle unità di navigazione operanti nelle acque interne. Per uniformare in tutta la regione la gestione delle iscrizioni si dovrà quindi procedere ad una progressiva revisione di tutte le targhe secondo le prescrizioni seguenti.

3. La revisione avverrà, normalmente, in occasione delle nuove immatricolazioni. Per le unità di navigazione già immatricolate, ogni provincia potrà procedere ad una propria pianificazione sulla base della specifica realtà in modo da minimizzare il disagio per gli utenti. La reimmatricolazione dovrà essere conclusa entro il 31 dicembre 2002.

Modello di targa

La targa dovrà essere riportata sulle unità di navigazione tramite specifico supporto non asportabile fornito dalla provincia oppure potrà essere dipinta direttamente sull'unità di navigazione con caratteri di minimo 15 cm di altezza, 8 cm di larghezza e 2 cm di corpo di colore nero su rettangolo a fondo bianco alto minimo 20 cm e lungo minimo 40 cm. Il modello di riferimento sarà il seguente:



La sigla della provincia coinciderà con la sigla automobilistica.

La tipologia del mezzo, corrispondente ai registri nautici viene individuata come segue:

sigla	registro di riferimento
N	Registro navi a motore e senza motore
G	Registro galleggianti
P	Registro pesca professionale
M	Registro imbarcazioni adibite ad uso privato
D	Registro natanti da diporto adibiti a locazione o noleggio

Il numero sarà progressivo, sempre di 4 cifre, con le seguenti categorie prestabite:

Num. progr.	categoria	registro
0001 - 0999	navi in servizio pubblico di linea per trasporto persone	navi a motore e senza motore
1000 - 1999	navi senza motore in servizio pubblico non di linea trasporto persone	navi a motore e senza motore
2000 - 2999	navi a motore in servizio pubblico non di linea per trasporto persone	navi a motore e senza motore
3000 - 3999	barconi trasporto merci, rimorchiatori, natanti speciali ecc.	navi a motore e senza motore
4000 - 4999	draghe, pontoni, battipali, ecc.	galleggianti
5000 - 5999	navi adibite a pesca professionale	navi a motore e senza motore
0001 - 9999	locazione e noleggio da diporto	RUDLN
0001 - 9999	motoscafi e imbarcazioni ad uso privato	motoscafi e imbarcazioni ad uso privato

Registri previsti dal codice della navigazione

Le norme relative a questi registri sono riportate nel codice della navigazione e nel regolamento per la navigazione interna.

Gli articoli 233 e seguenti e gli articoli 146 e seguenti del codice della navigazione, oltre all'articolo 67 del regolamento navigazione interna, disciplinano la tenuta dei seguenti registri occorrenti per i servizi della navigazione interna i cui modelli sono stati approvati con d.m. 10 aprile 1952:

1. registro delle navi e dei galleggianti in costruzione,
2. registro di iscrizione delle navi a motore e senza motore,
3. registro d'iscrizione dei galleggianti.

Registro dei cantieri

1. Il codice della navigazione, all'art. 232, secondo comma, prescrive l'inclusione in apposito elenco dei cantieri e delle imprese che costruiscono navi e galleggianti per la navigazione interna.

2. Gli artt. 143-147 del regolamento navigazione interna regolano l'iscrizione nell'elenco, l'emissione del certificato di iscrizione e l'eventuale cancellazione dal medesimo elenco.

3. Ogni provincia dovrà tenere un registro delle imprese

addette alla costruzione di navi e galleggianti della navigazione interna sulla scorta del fac-simile fornito dalla regione.

4. Ad avvenuta iscrizione e su richiesta degli interessati, la provincia dovrà rilasciare la certificazione dell'iscrizione.

Registro navi e galleggianti in costruzione

La provincia:

- riceve la denuncia di costruzione in bollo, più due copie in carta semplice, con allegate n. tre copie rispettivamente dei disegni tecnici dell'unità in costruzione e della relazione tecnica

- verifica i dati e la conformità della denuncia alla normativa vigente

- iscrive la denuncia nel «registro navi e galleggianti in costruzione»

- invia all'ufficio provinciale M.C.T.C. competente per territorio comunicazione per controllo tecnico sulla costruzione
- prende atto del termine della costruzione

- invia all'ufficio provinciale M.C.T.C., al termine della costruzione, la richiesta di stazzatura e collaudo iniziale, corredata da una copia dei documenti tecnici e una copia conforme all'originale dei documenti attestanti la proprietà dell'unità di navigazione

Nel caso in cui la costruzione avvenga per conto terzi è necessario allegare alla denuncia della stessa costruzione:

1. per le navi e i galleggianti, con motore superiore alle 10 tonnellate di stazza lorda e senza motore superiori alle 25 tonnellate di stazza lorda:

- contratto di costruzione autenticato e registrato in duplice originale

- nota di trascrizione in n. 2 originali in bollo

2. per le navi e i galleggianti, con motore inferiore alle 10 tonnellate di stazza lorda e senza motore inferiori alle 25 tonnellate di stazza lorda:

- dichiarazione di costruzione per conto terzi in bollo in duplice originale, registrata e con sottoscrizione autenticata.

Registro delle navi a motore e senza motore e registro dei galleggianti

La provincia:

- riceve la domanda di iscrizione e di emissione della licenza e del certificato di idoneità o di navigabilità, in bollo, con allegati i documenti tecnici,

- verifica i dati e i documenti tecnici e la conformità alla normativa vigente,

- invia richiesta di eventuale revisione o collaudo all'Ufficio provinciale M.C.T.C., competente per territorio,

- iscrive l'unità di navigazione sul registro, in base alla categoria, assegnando il numero di matricola che l'interessato dovrà riportare sull'unità stessa (targa),

- rilascia all'interessato la licenza di navigazione e il certificato di idoneità o navigabilità, a seguito dell'esito positivo della visita di revisione o di collaudo,

- annota sul registro gli estremi della licenza di navigazione e del certificato di idoneità o di navigabilità.

Per le concessioni di servizi pubblici di linea e per le autorizzazioni o licenze relative ai servizi pubblici non di linea per trasporto persone o merci, regolati dagli artt. 225-231 del codice della navigazione e dagli artt. 99-142 del regolamento navigazione interna, nonché dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21 e dalla legge regionale 15 aprile 1995 n. 20, la provincia provvede anche all'annotazione degli estremi dell'atto di concessione del servizio, della licenza o dell'autorizzazione sui registri di iscrizione e sulle licenze di navigazione.

Licenza di navigazione

La licenza di navigazione delle navi e dei galleggianti è rilasciata dalla provincia secondo le indicazioni contenute nell'art. 153 del codice della navigazione e nell'art. 68 del regolamento navigazione interna.

L'art. 70 del regolamento della navigazione interna indica, inoltre, le modalità di emissione della licenza provvisoria.

Visto annuale sulla licenza

Ai sensi dell'art. 69 del regolamento della navigazione interna, ogni anno, entro il primo trimestre, la licenza di navigazione deve essere sottoposta al visto di convalida da parte della provincia che l'ha rilasciata.

Per l'apposizione del visto annuale la provincia:

- richiede la licenza, qualora l'interessato non provveda autonomamente all'invio;

- verifica il pagamento della tassa di circolazione, l'idoneità tecnica (scadenza visite di revisione), la proprietà, l'eventuale disarmo, l'uso, i titoli professionali indicati ecc.;

- provvede all'apposizione del visto annuale entro il 31 marzo di ogni anno;

- restituisce le licenze con visto o trattiene le licenze non in regola.

Certificato di idoneità o di navigabilità

Le modalità di rilascio del certificato di idoneità o di navigabilità sono indicate dagli artt. 72 - 77 regolamento navigazione interna e dall'art. 107 del d.P.R. 616/1977.

La provincia:

- rilascia il certificato di idoneità o di navigabilità in base al verbale di collaudo emesso dall'ufficio provinciale M.C.T.C., competente per territorio;

- riporta gli estremi del certificato sul registro di iscrizione e sulla licenza.

Rinnovo del certificato

Il rinnovo del certificato di navigabilità è necessario ogni qualvolta scada il termine stabilito dal precedente collaudo tecnico o ogni qualvolta esistano valutazioni tali da ritenere opportuna una revisione del mezzo.

In caso di rinnovo la provincia:

- provvede a comunicare agli interessati la scadenza del collaudo tecnico;

- richiede all'ufficio provinciale M.C.T.C. una nuova visita di revisione;

- emette un nuovo certificato di idoneità o di navigabilità in base al verbale tecnico emesso dall'ufficio provinciale M.C.T.C.;

- aggiorna la licenza di navigazione e i registri.

Libri di bordo delle navi

L'art. 176 e 177 del codice della navigazione e gli articoli 79/83 del Regolamento per la navigazione interna disciplinano la tenuta dei libri di bordo della navigazione interna.

Le province devono curare che i diversi tipi di unità di navigazione abbiano a bordo i documenti sempre aggiornati.

I libri di bordo prescritti dai succitati articoli sono i seguenti:

- «Giornale di bordo»,

- «Registro di carico»,

- «Inventario di bordo».

Il codice della navigazione e il regolamento della navigazione interna specificano l'obbligatorietà dei diversi documenti per le diverse tipologie di unità di navigazione.

I suddetti libri devono essere vidimati e controllati dalla provincia, secondo le procedure indicate agli articoli 79 e 80 del regolamento navigazione interna.

Altri registri

Registro dei motoscafi e delle imbarcazioni adibite ad uso privato

R.d. 9 maggio 1932 n. 813;

Circolare ministeriale n. 861/AG20/87; d.P.R. 8 novembre 1991 n. 435;

Art. 107 del d.P.R. 616/1977;

Decreto n. 71604 del 26 ottobre 1998 della direzione generale regionale trasporti e mobilità

1. Vanno iscritte in questo registro le unità di navigazione ad uso privato (navigazione effettuata a scopi diversi dal dipartimento dai quali esuli il fine di lucro), qualora utilizzate:

- a supporto dell'attività principale di persone o di aziende,

- per il trasporto di merci o di materiali in conto proprio,

- da associazioni ed enti per i servizi connessi al loro funzionamento.

2. Nel suddetto registro vanno iscritte solo le unità di navigazione per la guida delle quali non è richiesto titolo professionale specifico; per la loro condotta è sufficiente, infatti, il possesso della patente nautica per uso privato o da dipartimento.

3. Al fine di assicurare omogeneità nello svolgimento delle attività da parte delle province vanno usati i facsimili allegati:

- registro di immatricolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore «ad uso privato»;
- licenza di navigazione per unità a motore «ad uso privato»;
- estratto cronologico del registro di immatricolazione delle unità a motore «ad uso privato»;
- richiesta di immatricolazione nei registri;
- richiesta di cancellazione dai registri.

4. Le iscrizioni nei relativi registri si effettuano con numerazione progressiva di quattro cifre distinta per ciascun ambito territoriale, con l'indicazione della relativa sigla determinata al paragrafo «targhe».

Registro delle unità da diporto per locazione e noleggio (RUDLN)

Articolo 10, comma 10, della legge 23 dicembre 1996 n. 647

Decreto n. 71602 del 26 ottobre 1998 della direzione generale regionale trasporti e mobilità.

Ordinanza del presidente della giunta regionale n. 58600 del 3 luglio 1997

D.g.r. n. 24624 del 27 gennaio 1983 e successive modificazioni ed integrazioni

1. In questo registro vanno iscritte le unità individuate quali «natanti da diporto» dagli artt. 1 e 13 della legge 11 febbraio 1971 n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, quando sono utilizzate per la locazione o il noleggio per finalità ricreative e per altri usi di carattere locale.

2. Al fine di assicurare omogeneità nello svolgimento delle attività da parte delle province vanno usati i modelli di registro, di autorizzazione e di istanze che saranno forniti dalla direzione generale regionale trasporti e mobilità.

3. Le iscrizioni nei registri relativi si effettuano con numerazione progressiva di quattro cifre distinta per ciascun ambito territoriale, con la sigla così come determinata al paragrafo «targhe».

4. Prima dell'iscrizione occorre verificare l'idoneità tecnica dei natanti e la presenza dei requisiti per la loro condotta, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 10, comma 10, della legge 647/1996;

5. Ogni cinque anni per i natanti a motore e ogni dieci anni per le altre unità di navigazione (jole, pattini, pedalò, barche a remi e mezzi similari) e, comunque, al verificarsi di avvenimenti che ne pregiudichino l'idoneità tecnica, va prescritta la verifica tecnica dei mezzi a pena di cancellazione dal registro;

Registro di noleggio

Il locatore/noleggiatore deve indicare su apposito registro, vidimato ai sensi di legge- registro che deve essere disponibile per le verifiche delle autorità competenti alla vigilanza e al controllo – il numero del natante noleggiato e/o locato, il giorno e l'ora di inizio e termine di detto utilizzo, le complete generalità di colui al quale viene affidato il natante;

Norme specifiche da verificare mediante la vigilanza

1. I natanti da diporto adibiti a locazione e/o noleggio devono riportare una targhetta ben visibile, indicante il numero di iscrizione nel R.U.D.L.N., il nome o la ragione sociale del locatore ed il numero massimo delle persone trasportabili.

2. Ai sensi dell'art. 10, comma 8, della legge 647/1996, il natante impiegato in attività di noleggio è autorizzato a trasportare, se abilitato, fino a 12 passeggeri, escluso l'equipaggio.

3. Il locatore noleggiatore ha facoltà di richiedere al cliente apposita dichiarazione di capacità al nuoto, fornendo – in caso negativo – un numero adeguato di cinture di salvataggio da indossare.

4. Il locatore è tenuto ad informare il conduttore sulle vigenti norme di sicurezza relative all'utilizzo dei natanti da diporto nonché sull'obbligo di rientrare immediatamente a terra in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche.

5. È vietata la locazione e/o noleggio di natanti da diporto con condizioni meteorologiche avverse (con vento forte, moto ondosso, temporali).

6. Le tariffe minime e massime per l'esercizio della locazione e/o noleggio delle unità di cui trattasi sono quelle già fissa-

te con d.g.r. n. 24624 del 27 gennaio 1983 e successive modificazioni ed integrazioni.

Comunicazioni statistiche

Ruolo autoscafi

1. La provincia compila annualmente le schede relative alle nuove iscrizioni o alle variazioni intervenute nel corso dell'anno e le invia al servizio regionale finanze e tributi.

2. Le schede devono riportare i dati relativi alla proprietà e alle caratteristiche dell'unità di navigazione iscritta nei registri.

Informativa al ministero dei trasporti

1. Annualmente la provincia deve trasmettere apposite schede al ministero dei trasporti e della navigazione onde permettere la valutazione della consistenza del parco natanti.

2. Sulle schede vanno riportate le unità di navigazione registrate nel corso dell'anno presso ciascuna provincia, suddivise in base alla categoria, ai fini dell'aggiornamento del conto nazionale trasporti. Copia di tali schede va inviata anche alla direzione generale trasporti e mobilità della Regione Lombardia.

Vigilanza e controllo

La vigilanza e il controllo sulla tenuta dei pubblici registri nautici e sulle operazioni collegate è affidata alle province.

La regione, tramite le proprie strutture, si riserva di verificare la corretta applicazione delle presenti direttive.

